

COMUNE DI RUBANO
SEDUTA DEL 27 APRILE 2010

La seduta inizia alle ore 20.04.

Sindaco

Diamo inizio ai lavori del Consiglio, avviso anche che è in distribuzione anche la convocazione del prossimo Consiglio Comunale per il 5 maggio. Iniziamo con l'appello.

Segretario Comunale

Gottardo Ottorino, presente; Cabianca Stefano, presente; Rampado Alberto, presente; Donegà Stefania, presente; Gatto Ermogene, presente; Gazzetta Giovanna, presente; Vergati Pierluigi, presente; Dall'Aglio Francesca, assente; Doni Sabrina, presente; Tondello Marco, presente; Rampazzo Lorenzo, assente giustificato diceva l'assessore Pirazzo; Pirazzo Luca, presente; Ceron Matteo, presente; Segato Lorenzo, presente; Targa Fabio, presente; Mingardo Gianluca, assente; Gottardo Michela, assente; Pedron Nicola, presente; Buso Antonio, assente; Tarquini Luigi, presente; Consoli Antonio, presente. Nomina scrutatori.

Sindaco

Per la Maggioranza?

Intervento

Donegà Stefania e Ceron Matteo.

Sindaco

Per la Minoranza?

Intervento

Per la Minoranza Consoli Antonio.

Sindaco

Hanno chiesto di poter fare domande a risposte immediata il consigliere Michela Gottardo, Tarquini, Consoli, Targa e Pedron. Michela Gottardo. Ricordo che c'è tempo un'ora per la risposta.

Consigliere Michela Gottardo

La prima richiesta è di interrogazione ai sensi dell'articolo 23 primo comma del vigente regolamento per il funzionamento degli organi del Comune. L'oggetto è: l'accesso al fabbricato denominato Villa Vanna, in strada regionale 11 a Sarmeola. "La sottoscritta, Gottardo Michela, Consigliere del Gruppo Federazione delle Libertà, tenuto conto che l'accesso all'edificio denominato Villa Vanna a Sarmeola, e posto a margine della strada regionale 11, verificato che detto accesso crea delle situazioni di pericolo alla circolazione stradale, chiede a questa Amministrazione Comunale quanto segue:

- 1) se detto accesso è posto in modo regolare;
- 2) se rispetta le norme previste dal Codice della Strada;
- 3) se per tale accesso sono state segnalate difficoltà e situazioni di pericolo nell'entrata e nell'uscita dei mezzi. Cordialmente. 27 aprile 2010. Michela Gottardo".

Seconda interrogazione. Oggetto: campo polivalente nella lottizzazione Lipari di via Fratelli Bandiera. “La sottoscritta, Gottardo Michela, Consigliere del Gruppo Federazione delle Libertà, verificato che nella convenzione per l’attuazione del Piano di Lottizzazione denominato Lipari, protocollo numero 11075 del 30 maggio 2005, situato in via Fratelli Bandiera in Sarameola, era prevista la realizzazione di un’area destinata a campo polivalente; constatato che alla data odierna il campo polivalente è stato completato, ma non è stato reso agibile, chiede a questa Amministrazione Comunale quali sono le motivazioni che hanno impedito, fino ad ora, l’uso del campo in oggetto, visto che molti giovani stanno attendendo da tempo l’apertura dello stesso per poter fruire delle attrezzature sportive poste in essere. Michela Gottardo. 27 aprile 2010”.

Sindaco

Per quanto riguarda l’accesso all’edificio di Villa Vanna, immagino che la consigliere Gottardo si riferisca all’accesso che c’è in corrispondenza di viale Po, prospiciente la piazza della chiesa di Sarameola.

Rispetto alle autorizzazioni concesse da Veneto Strade, mi riservo di mettere a disposizione della Consigliere tutta la documentazione che c’è agli atti. Ciò che posso dire è che ad oggi personalmente non sono arrivate segnalazioni circa la pericolosità di quell’accesso, pertanto non ci sono elementi per evidenziare condizioni di pericolosità. Mi riservo comunque di fornire tutte le indicazioni che saranno formulate in sede di approvazione del progetto di ristrutturazione, che è in corso.

Per quanto riguarda la questione del campo polivalente, mi risulta che non siano ancora state completate le fasi di collaudo e quindi di cessione come area pubblica di quello spazio. Mi riservo di dare indicazioni anche sul motivo che sta protraendo nel tempo la fase di collaudo e quindi di resa, di disponibilità in parte come area pubblica del campo polivalente. Tale questione è già stata posta da tempo, ma mi pare che non sia ancora conclusa la fase di collaudo.

Consigliere Michela Gottardo

Partendo dalla questione del campo polivalente di via Fratelli Bandiera, ritengo sia utile fare un approfondimento, e soprattutto un’azione di sollecito nei confronti della committenza, perché le opere primarie vengano completate in tempi rapidi, in particolare questo campo polivalente che, come ho già espresso nell’interrogazione, viene utilizzato dai giovani, ma non solo, come spazio sportivo, spazi abbastanza limitati, tenendo conto che la zona ne è sfornita. Sarebbe opportuno, visto l’approssimarsi della stagione estiva, e che il campo, che è stato completato ed è soltanto chiuso con il lucchetto, che ci fosse una responsabilizzazione della committenza ed il completamento dell’iter, per fare in modo che l’Amministrazione possa fare delle scelte, ovvero inserirlo nel programma di gestione degli impianti sportivi, e finalizzarlo alle richieste sia delle associazioni sportive che di gruppi spontanei di giovani, che hanno diritto di fruire di un impianto sportivo già completato.

Per quanto riguarda la questione di Villa Vanna, ritengo, Sindaco, che lei abbia il dovere di approfondire la cosa, soprattutto rispetto a ciò che prevede il Codice della Strada ed eventualmente secondo pareri forniti dal Consorzio di Polizia Municipale, perchè situazioni di disagio sicuramente si creano nei momenti di maggior congestione di quell’intersezione, in coincidenza soprattutto con l’entrata e l’uscita di mezzi pesanti. E’ da valutare inoltre se sia stato, ad oggi ritengo che non lo sia, autorizzato un accesso carrabile, che pure è esistente, in prossimità di un’intersezione molto importante e su una strada regionale, la 11. Potenzialmente è un accesso che potrebbe creare problemi,

ma se sono state rispettate le previsioni del Codice della Strada me lo saprà dire in seguito.

Consigliere Luigi Tarquini

La mia interrogazione è inerente una problematica riscontrata da alcuni cittadini che risiedono in viale Brenta, a Sarameola, e al civico numero 9, dove, come lei ben sa, è stata rifatta di recente la segnaletica orizzontale e nella quale sono presenti dei parcheggi delineati con linea bianca, al termine dei quali c'è una parte non demarcata da linee, dopo la quale c'è un attraversamento pedonale, un'altra zona franca, e quindi la fermata del bus, dopo l'associazione dei ciechi. Nella prima parte, in cui non ci sono linee bianche né gialle, c'è uno spazio adibito a due recipienti biopoint per la raccolta dell'umido. Cos'hanno segnalato i cittadini? Con l'avvicinarsi del caldo aumenta il cattivo odore, e a causa di qualche cittadino indisciplinato, che parcheggia l'automobile davanti a questi due contenitori, cosa che impedisce all'operatore di svuotarli, anche perché lo spazio dei due secchioni è delineato con un muretto, che impedisca di poter fare il giro intorno ai due contenitori.

Il cittadino si domanda come mai i vigili che passano nei pressi di viale Brenta non effettuino controlli su questi parcheggi selvaggi. La domanda che invece mi sono posto io è un'altra: paghiamo profumatamente un servizio ad Etra, perciò vorrei che questa Amministrazione se non lo sa si informasse, e quanto prima ci rispondesse: l'operatore Etra, siccome questa cosa è avvenuta quattro o cinque volte negli ultimi tempi, ha informato il proprio datore di lavoro dell'impossibilità di effettuare il servizio ai nostri cittadini, per il quale paghiamo profumatamente? Se l'ha fatto, chiedo all'Amministrazione se Etra ha fornito tali informazioni, e se ciò è avvenuto, se è stato comunicato ai vigili competenti di intervenire e provvedere a sanzionare queste persone che lasciando la propria automobile in modo incivile creando tale disservizio. Se gentilmente l'Amministrazione ne è al corrente, desidero saperlo subito, altrimenti me lo faccia sapere in seguito.

Sindaco

Vista la problematica che solleva il consigliere Tarquini, che non è soltanto legata alla segnalazione ai vigili urbani di auto che sostano in posizione non corretta, ma a tutte le relazioni con Etra, è chiaro che dovremmo raccogliere le informazioni e fornirle successivamente. Certo che se questa situazione si protrarrà, sarà nostra premura avvisare i vigili urbani perché facciano delle verifiche ed eventualmente sanzioni per sosta in modo non corretto. Ci riserviamo di informare il Consigliere di tutti i passaggi.,

Consigliere Luigi Tarquini

La ringrazio della risposta, ma vorrei sottolineare che purtroppo questi fatti sono accaduti più di qualche volta, ed il cittadino dice: se noi paghiamo il servizio e l'operatore si trova nell'impossibilità di svuotare il biopoint l'odore lo sentiamo noi, che ci abitiamo. Hanno chiamato anche i vigili che, a quanto sembra, sono impegnati sempre in altre operazioni, e non hanno risposto nei dovuti modi. Il cittadino si trova sballottato un po' tra il vigile urbano e l'operatore. Se paghiamo questo servizio profumatamente e l'operatore non riesce a fornirlo ai nostri cittadini, quantomeno questo deve essere segnalato ad Etra. Dobbiamo essere pronti ad intervenire nei confronti di Etra, perché se non svolgono il servizio che devono svolgere – impossibilitati dalla presenza di un'auto davanti – devono segnalarlo alle autorità competenti, che provvedano a sistemare la cosa. Noi, come Amministrazione,

potremmo delimitare i biopoint con strisce gialle, in modo che non possano parcheggiarci le auto.

Sindaco

Giustamente.

Consigliere Antonio Consoli

La mia interrogazione è relativa alla cabina telefonica di piazza Aldo Moro, già presa in considerazione nell'ultimo Consiglio del 20 aprile, quando un cittadino ha fatto richiesta al Consorzio di Polizia Municipale, in data giovedì 22. L'intervento è stato pronto, perché doveva essere messa in sicurezza il prima possibile, visto che la cabina aveva dei fili scoperti di energia elettrica. Eravamo presenti entrambi nel momento in cui l'agente ha messo in sicurezza la cabina, chiudendola con il nastro di servizio. Allo stato attuale la cabina è stata ripristinata, la linea telefonica c'è, ma è rimasto il disservizio, che consiste nel fatto che la cabina non è illuminata ed è un luogo nel quale è facile delinquere, di conseguenza il cittadino che non ha la possibilità di avere la telefonia mobile, e utilizza questo tipo di servizio, può utilizzarlo, ma per entrare nella cabina bisogna avere un po' di ...stomaco. Sollecito l'Amministrazione a fare questi passi, dovuti, anche perché è una questione di decoro e sicurezza. Perciò sollecito l'intervento di chi di dovere.

Sindaco

Sì, anche se io evidenzio ancora una volta che il dovere di intervento è in capo al gestore della telefonia, in questo caso a Telecom. Noi, come ho ripetuto l'altra volta, ci rifaremo carico di sollecitare, però il nostro potere si ferma a questo, anche in maniera forte. Però dipende da Telecom intervenire nella risistemazione, rifacimento o riposizionamento della cabina, e questo non è assicurato. Riprenderemo nuovamente a sollecitare Telecom riguardo questo disagio.

Consigliere Antonio Consoli

Consiglio di mantenere in sicurezza la cabina, perché, anche se è stato ripristinato il cablaggio elettrico resta il fatto che la parte superiore non è chiusa, e ho notato che il nastro è già stato tolto. Ovvio che questo serve come deterrente, se non altro per garantire la sicurezza di chi ci entra.

Consigliere Fabio Targa

L'interrogazione attiene alla prospettata volontà di eliminazione delle pagine della finestra sul Consiglio Comunale dal notiziario comunale. Ritengo opportuno, e da qui l'urgenza, portare la questione in Consiglio Comunale in modo che i Consiglieri ne siano resi edotti, soprattutto sulle motivazioni che spingono un'Amministrazione ad eliminare queste preziose pagine sul notiziario comunale. Preziose poiché ora sono a portata di tutti, e l'alternativa prospettata è quella di inserirle nel sito e quindi rendere disponibile, per via telematica, l'intero Consiglio Comunale. E' tuttavia evidente che non tutti hanno la disponibilità del computer, nè la capacità di accedere al sito internet, e mi riferisco in particolare alle persone più anziane, o comunque non in grado di destreggiarsi con internet.

Mi pare una decisione poco rispettosa nei confronti del Consiglio Comunale, comoda per l'Amministrazione, nella misura in cui elimina la possibilità a cui ho appena fatto riferimento, in considerazione del fatto che spesso gli interventi provengono dalle Minoranze, e proprio in quella sede le Minoranze trovano la propria espressione più

viva, più diretta. E' un atteggiamento di scarso rispetto nei confronti del Consiglio, confermato anche dall'atteggiamento complessivo di questa Amministrazione, nei confronti dell'organo consiliare, l'organo principale politicamente rispetto al territorio comunale, perché se è vero che l'Amministrazione governa, il Consiglio Comunale controlla per conto della popolazione, e quindi in un certo senso consente alla popolazione di amministrare, indirettamente.

Un atteggiamento poco rispettoso si riscontra anche nel fatto di convocare il Consiglio Comunale, con spese dell'assemblea, per un unico argomento, quello del regolamento ICI. Se pure è in qualche modo giustificato dal fatto che si avvicini il 30 di aprile, scadenze note, in realtà, non è affatto giustificata la convocazione per un singolo punto dell'intero Consiglio Comunale, poiché le riunioni di Commissioni preparatorie a questa seduta potevano essere fatte ben prima e con una scelta dei tempi più consona e corretta da un punto di vista di Bilancio, e più rispettosa nei confronti dell'assemblea.

Per quale motivo l'Amministrazione intende escludere la finestra dal notiziario, se non vi sono alternative, ne spieghino le ragioni.

Sindaco

Le ragioni le ho già spiegate ieri sera in Conferenza dei Capigruppo, e sono legate alla volontà di realizzare un notiziario che abbia una frequenza maggiore, con notizie che possono raggiungere le famiglie in modo più veloce. Nel contempo si darà risposta in merito a tutte le attività che vengono svolte dal Consiglio direttamente all'interno del sito comunale, eventualmente anche tramite materiale stampato, disponibile presso strutture pubbliche, strutture comunali dove c'è accesso al pubblico. Questo è un percorso di sperimentazione, perché poi faremo valutazioni in questo senso.

Consigliere Fabio Targa

Sono motivazioni che non sono in grado di giustificare, poiché dire che si consente in questo modo un accesso più diretto, non tiene conto delle osservazioni che ho fatto prima. L'accesso è sicuramente più diretto per chi ha la disponibilità di internet, cosa che non riguarda ovviamente le fasce di popolazione a cui facevo riferimento.

La disponibilità di stampati presso edifici pubblici, tra l'altro con un'indicazione del tutto generica, non può essere paragonabile alla capacità del notiziario di arrivare in tutte le famiglie.

Per quanto riguarda il percorso di sperimentazione e il fatto di ottenere una maggiore frequenza, non si scende nello specifico: non si capisce per quale ragione non si possa garantire una frequenza più intensa conservando le quattro pagine del bollettino o per quale motivo debbano essere eliminate proprio quelle pagine.

Questo non viene spiegato, a riprova del fatto che in realtà le motivazioni sono altre.

Sindaco

Queste sono le valutazioni del consigliere Targa, quindi rispetto le sue valutazioni, io la risposta l'ho già data.

Consigliere Nicola Pedron

Mi ha anticipato il consigliere Targa, ma l'integrazione, l'osservazione, l'interrogazione l'ha fatta anche seguendo il mio punto di vista- E' una decisione già presa e, se non è presa, chiedo che venga portata in Consiglio.

Rifacendomi però anche ad un altro aspetto, quando il Sindaco dichiara che per aumentare le uscite bisogna ridurre le pagine, con una certa consapevolezza dei costi, di distribuzione e quant'altro. Vorrei chiedere se il Sindaco ci può spiegare quante erano le

entrate delle inserzioni pubblicitarie del notiziario, per farci capire che è ferrato sul problema, e che la valutazione del percorso che stanno facendo è fatta con cognizione di causa, perché a me sembra che si vogliano togliere alla cittadinanza le pagine nelle quali non c'è mai scritto un intervento di un Consigliere della Maggioranza. Forse vogliamo nascondere il fatto che i Consiglieri sono qui solo per alzare la mano?

Sindaco

E' evidente che se il consigliere Pedron pensa che questa sera abbia tutti i dati sotto mano da fornire. No, questo è assolutamente impossibile, ma i dati ci sono, non sono in mano solo al Sindaco, ma sono dati ufficiali.

Per quanto riguarda la questione della disponibilità di informazione sulle attività del Consiglio: attualmente le informazioni presenti sul notiziario sono solo una parte di quello che avviene in Consiglio Comunale, quindi la possibilità che nel sito vengano riportate le de-registrazioni di tutti gli interventi di tutti i Consigli credo sia un aumento della visibilità dell'attività del Consiglio, mi pare quindi che questo vada in senso contrario a quello che viene proposto o sollevato dal consigliere Pedron. Non si vuole assolutamente togliere, anzi, si pensa di potenziare le informazioni che vengono date alla cittadinanza sull'attività del Consiglio. Visto che viene sollevata la questione che l'Amministrazione deve spingere sull'uso degli strumenti informatici, mi pare che questa sia un'ottima modalità per poterci cimentare in questo campo.

Consigliere Nicola Pedron

Prendo spunto dall'ultimo argomento ed auspico che il Comune ci possa relazionare a breve in merito a quanti sono gli accessi al notiziario on-line, visto che c'è già da un paio d'anni, forse anche più. Così ci rendiamo conto di quante delle 4.500 famiglie accedono al notiziario on-line, giusto per conoscere i dati, che fornirete in un secondo momento.

Mi lascia un po' perplesso, Sindaco, che si decida e si venga a dire in Consiglio dei Capigruppo che è già stata presa una decisione in questo senso, e poi qui mi dice che non conosce i valori? Ma come si fa a prendere una decisione senza conoscere quali sono le entrate, i costi? Ieri sera ci hai dato una risposta sommaria relativa ad un costo che sinceramente mi aspettavo di non pagare, hai informato che questo notiziario ci costa. Ed ora rispondi che i numeri ci sono e sono depositati? Mi chiedo: come si fa a decidere senza conoscere i numeri?

Sindaco

Consigliere Pedron, ascolta quello che ritieni più opportuno. L'Amministrazione ha fatto delle valutazioni in questo senso, non ho i dati in questo momento sotto mano ma le valutazioni ci sono. Rispetto alla questione degli accessi al sito per la verifica del notiziario, non ritengo che questo sia un elemento significativo, che testimoni la visibilità del notiziario tramite internet, varrebbe forse la pena valutare quanti accessi ci sono al sito, in generale. Questo è un dato che saremo in grado di fornire.

Prima di passare all'Ordine del Giorno, faccio una comunicazione. Essendo pervenuto nei giorni scorsi, in particolare giovedì, dopo la convocazione del Consiglio Comunale, l'esito del ricorso sulla questione della decadenza del consigliere Bartolomei, come avete visto, è stato aggiunto all'Ordine del Giorno anche un argomento successivo, la revoca della delibera del Consiglio relativa alla surroga del Consigliere Comunale del Gruppo Noi Rubano.

Propongo l'anticipazione di questo punto rispetto agli altri, al fine di consentire al consigliere Bartolomei, che vedo presente in sala, di poter riprendere il suo ruolo di Consigliere anche durante questa seduta.

Quindi votiamo l'anticipazione del punto 3 rispetto agli altri punti all'Ordine del Giorno. Metto in votazione l'anticipazione

Astenuto Fabio Targa. Favorevoli gli altri presenti.

Sindaco

L'argomento è **“Revoca deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13.04.2010 “Surrogazione Consigliere Comunale del Gruppo Noi Rubano” (delibera CC 17/2010).**

Rispetto alla delibera numero 2 del febbraio 2010, sulla decadenza del consigliere Bartolomei si era espresso il Consiglio Comunale, delibera rivista poi in un incontro successivo, del 17 febbraio, che aveva resa esecutiva la decadenza del consigliere Bartolomei. E' stato poi da questi presentato il ricorso, che ci è stato notificato e depositato in segreteria il 21 aprile, ed in seguito, visto che il TAR ha accolto il ricorso del consigliere Bartolomei, è stato annullato l'atto impugnato, cioè la delibera di decadenza. Dobbiamo quindi andare a revocare la delibera conseguente a quella di decadenza, che era stata la surroga votata il 13 aprile, per consentire che il consigliere Bartolomei possa riprendere il suo ruolo di Consigliere Comunale.

Faccio presente che il signor Buso ritorna ad essere inserito nella lista Noi Rubano, in qualità di primo dei non eletti.

Se ci sono interventi. Se non ci sono interventi metto in approvazione la revoca della delibera del Consiglio Comunale numero 11, del 13 aprile 2010: “Surrogazione Consigliere Comunale del Gruppo Noi Rubano”.

Votazione: Favorevole il Gruppo Vivere Rubano, Federazione delle Libertà con Michela Gottardo e Popolo delle Libertà; astenuti Fabio Targa di Federazione delle libertà e Nicola Pedron di Noi Rubano.

Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità.

Votazione: Favorevole il Gruppo Vivere Rubano, Federazione delle Libertà con Michela Gottardo e Popolo delle Libertà; astenuti Fabio Targa di Federazione delle libertà e Nicola Pedron di Noi Rubano.

Invito il Consigliere Bartolomei, se lo desidera, a sedersi nelle sedie del Consiglio Comunale.

Sindaco

“Lettura dei verbali della seduta precedente del 13.04.2010” (delibera CC 18/2010).

Agli atti sono depositati i verbali della delibera numero 11 “Surrogazione Consigliere Comunale del Gruppo Noi Rubano”, numero 13: “Ratifica e delibere adottate dalla Giunta Comunale”, numero 16, numero 30, relative a variazioni di Bilancio di previsione 2010, numero 13 “Previsione piano regolamento comunale di commercio sulle Repubbliche”, numero 14 “Conferma mercato riservato agli imprenditori agricoli e modifica al relativo regolamento comunale”, numero 15 “Indirizzi per la gestione del Parco Etnografico di Bosco di Rubano” e numero 16 “Ordine del Giorno a sostegno dell'acqua pubblica”.

Se non ci sono interventi do per approvati i verbali depositati agli atti.

Mi permetto di fare una comunicazione. Scusate se interrompo un attimo la prosecuzione degli Ordini del Giorno, ma mi sembra corretto ringraziare per la presenza, il consigliere, signor Buso per la partecipazione ai lavori del Consiglio, visto che è qui presente tra il pubblico.

Sindaco

“Modifica al regolamento comunale sull’ICI” (delibera CC 19/2010).

Come già anticipato in Consiglio Comunale, ci si era presi l’impegno di andare a modificare il regolamento nelle parti che potevano condurre a confusione l’utente per difformità delle norme che nel tempo sono subentrate, per prassi amministrative, di rilevanza giuridica, che si sono nel tempo stratificate. C’è stata una proposta di modifica al regolamento, vista anche in I Commissione, nella quale si vanno ad abrogare alcuni articoli che sono superati dalle norme, e a chiarire alcuni punti che potevano essere controversi. In particolare si modifica l’articolo 4, con l’integrazione del primo comma e la cancellazione del secondo. Nel primo comma viene specificato il caso, visto che tratta di definizione di terreno agricolo, in cui il contribuente, coltivatore a titolo principale, coltivatore diretto, o imprenditore agricolo, che esercita sui terreni attività dirette alla coltivazione, in cui da condizione di terreno agricolo si passi alla condizione di terreno urbanizzato o in fase di trasformazione. La norma prevede che il coltivatore agricolo, qualora coltivi il terreno su un’area a destinazione fabbricabile, non corrisponda l’ICI fintanto che non abbiano avuto luogo lavori di adattamento, trasformazione, urbanizzazione del terreno, tanto da poterne cambiare effettivamente la destinazione.

L’articolo 6 viene modificato per quanto riguarda la dichiarazione: viene ripristinata la possibilità, l’obbligo per taluni casi, riportati in modo esemplificativo, ma non esaustivo, all’interno dell’articolo, di dichiarazione.

L’articolo 7 viene abrogato: riguardava il tema della comunicazione, prima c’era la possibilità di scegliere tra la comunicazione e la dichiarazione, e il nostro regolamento prevedeva la possibilità di effettuare la comunicazione, attualmente la normativa ha ripristinato l’obbligo della dichiarazione, solo per alcune tipologie di casi.

L’articolo 8 è stato modificato con l’aggiunta di un comma quarto, che va ad esplicitare i tempi entro cui devono essere presentate le richieste di agevolazioni ed esenzioni per l’abitazione principale, qualora questa derivi dalla concessione ad uso gratuito da parte di parenti di primo grado a propri familiari. E’ il caso in cui, ad esempio, il padre concede in uso gratuito al figlio un’abitazione di sua proprietà, ed il figlio può utilizzare quell’abitazione, e viene considerata come abitazione principale.

C’è anche una modifica che in seguito è stata definita in sede di Commissione. Viene modificato l’ambito territoriale di verifica dell’assenza di ulteriori disponibilità di abitazioni da parte del soggetto che usufruisce, a titolo gratuito, dell’immobile messo a disposizione dal parente di primo grado. Il regolamento prevedeva all’interno della Provincia di Padova mentre in Commissione si è proposto di portare la verifica a livello di regione.

L’articolo 10, relativamente ad agevolazioni per l’abitazione principale, così come l’articolo 16, relativamente alla domanda di agevolazione, vengono entrambi abrogati.

Consigliere Stefania Donegà Presidente della I Commissione

Vale la pena riprendere un attimo l’articolo 4, che è stato modificato inizialmente, abolendo il comma 2, nel quale in realtà l’abolizione deriva semplicemente dal fatto che è un comma già molto ben definito dalla normativa, e che definisce che i terreni incolti risultano comunque terreni agricoli, ma l’imprenditore agricolo non gode delle ulteriori detrazioni previste, come ad esempio, l’abbattimento dell’imponibile.

Nella parte del primo comma invece, sto facendo un passo indietro, è stato aggiunto un capoverso, che chiarisce la situazione a cui faceva riferimento precedentemente il Sindaco, spiegando il caso in cui l’imprenditore agricolo usufruisce del terreno non pagando l’ICI come area fabbricabile, anche se il terreno è fabbricabile, proprio perché

lo utilizza per la sua attività agro-silvo-forestale, ma nel caso in cui su questo territorio si cominci a dare atto ad opere edificatorie, l'area posseduta sarà assoggettata ad ICI fabbricabile.

Un'altra questione legata all'articolo 8, nel quale viene definita l'abitazione principale. Si chiarisce bene ciò che già la legge dice: al comma 4 si fa presente che per poter beneficiare delle agevolazioni o le esenzioni per i casi assimilati, che sono quelli a cui, prima si faceva riferimento, ad esempio il caso dell'uso gratuito concesso ad un parente di primo grado, si dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, disponibile nel sito e scaricabile, salvo poi che ciascuno possa di fatto presentarselo, purché abbia i requisiti previsti dall'articolo 47 del D.P.R. 445/2000.

Consigliere Michela Gottardo

Parto da quest'ultima modifica, riferita alle situazioni di assimilabilità all'abitazione principale. Non ho capito perché la Commissione che ha esaminato le modifiche non ha ritenuto opportuno separare il capitolo "abitazione principale", dalle abitazioni assimilabili all'abitazione principale, perché di due fattispecie diverse si tratta.

In particolare non mi è chiaro il riferimento circostanziato, o comunque delimitato, a quella che sarebbe la proprietà riferita nell'ambito della Regione del Veneto. Mi spiego meglio. L'assimilazione delle abitazioni all'abitazione principale il legislatore l'ha prevista con il Decreto Legislativo 447 del 15 dicembre del '97, in particolare all'articolo 59 lettera e), il quale prevede di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, o anche della detrazione, se previste, quelle concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta, diceva il legislatore anche in linea collaterale, stabilendo il grado di parentela. Questa è la norma com'è dettata dal legislatore. Il legislatore non ha mai detto di delimitare l'agevolazione alle case che un genitore possiede, avendo due unità abitative, una per sé ed una da concedere in uso gratuito al figlio, in modo territoriale in questo senso, pertanto mi sembra che questa previsione sia alquanto limitativa.

La norma del legislatore nulla dice in merito a restrizioni relative al territorio di ubicazione dell'immobile dato in uso gratuito, quindi è del tutto irrilevante la proposta fatta in Commissione da alcuni Consiglieri, di sostituire la Provincia di Padova come ambito di riferimento con la Regione Veneto. E' del tutto irrilevante indicare questo inciso.

Per quanto riguarda la questione riferita alle aree coltivate da imprenditori agricoli che aree agricole non sono più, anche questo a mio avviso sembra quantomeno ridondante. Perché anche qui il legislatore è stato molto chiaro. Con un Decreto Legge, del 2006 convertito poi in legge 248/2006, ha fornito quella che è un'interpretazione autentica alla norma che il decreto istitutivo dell'ICI attribuiva al concetto di edificabilità di un'area. A questo punto sappiamo che c'è stato un lungo dibattito giurisprudenziale, per andare a definire con precisione a decorrere da quando l'area si considera edificabile, e quindi assoggettata ad un'aliquota particolare. La Cassazione, dopo che è stata vagliata questa possibilità di meglio definire la qualificazione di area edificabile, cos'ha detto? Che la qualificazione di area fabbricabile trova fondamento soltanto nella previsione di un Piano Regolatore Generale Comunale, quindi di uno strumento urbanistico di carattere generale, indipendentemente da quelli che sono interventi di Piani Attuativi, Particolareggiati o Esecutivi.

A mio avviso, se l'Amministrazione o la I Commissione con questa norma di carattere interpretativo ha voluto togliere qualsiasi dubbio a possessori di terreni agricoli, che in realtà agricoli non lo sono più, e che coltivano aree riedificabili, come i terreni agricoli, bisogna proprio dire che questa cosa lascia il tempo che trova. Non so se sull'impulso di

quello che è stato il trascorso degli ultimi Consigli Comunali, sulle vicende che sono state stimulate da alcuni Consiglieri Comunali, questo sia un eccesso di zelo, ma, a mio avviso, appesantisce una norma del regolamento e sicuramente è del tutto inutile.

Consigliere Antonio Consoli

Partendo dall'articolo 4, all'ultimo paragrafo del comma 1 si ritiene superflua la modifica regolamentare, in quanto già il comma 2 del regolamento vigente prevede tale vincolo. Se un terreno inserito nel Piano Regolatore Generale ha la destinazione urbanistica come area fabbricabile, ed è posseduto da un coltivatore diretto, regolarmente iscritto all'INPS che versa i contributi, e tale terreno produce reddito, ai fini dell'ICI esso viene considerato come terreno agricolo. Diversamente, se è incolto, senza reddito, l'area rimane edificabile, indipendentemente se vengano eseguite o meno opere di urbanizzazione.

Relativamente all'articolo 6, il comma 1 della Legge 296/2006 della Finanziaria 2007, prevede l'obbligo della dichiarazione ICI già in quell'anno, il 2007. Era importante quindi informare la cittadinanza già allora in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo della dichiarazione. Questo adempimento solitamente viene fatto quando vengono comunicate alla cittadinanza le aliquote ICI, deliberate dal Consiglio Comunale. A nostro avviso non era necessario inserire, in una norma regolamentare l'elenco, in quanto si deve presentare la dichiarazione, lo dice già la legge.

L'ultimo punto del comma 1, della proposta di modifica, cioè la fissazione della residenza anagrafica, comporta la presunzione dell'applicazione dell'esenzione per abitazione principale e per un soggetto passivo che ci dimora abitualmente, che può documentare la dimora abituale con le bollette di consumo dei servizi essenziali, come acqua, luce e gas.

Al comma 2, già dal 2001, con la Legge 383 del 18.10.2001, la cosiddetta Legge dei 100 giorni, è previsto che gli eredi che presentano la dichiarazione di successione non siano obbligati a presentare la dichiarazione ICI, perché gli Uffici delle Entrate, che hanno ricevuto la dichiarazione di successione, devono trasmettere una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se inserite ora questa norma regolamentare, vuol dire che prima di questa modifica sanzionavate l'erede, soggetto passivo, che non aveva presentato la dichiarazione o comunicazione, è pertanto in netto contrasto con quanto prevede la legge.

Al comma 3: la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Già il Decreto Legislativo numero 504 del 1992 all'articolo 10 comma 4 lo prevede. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a meno che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

L'articolo 7 ovviamente è legato alla Legge 296/2006, perciò alla finanziaria 2007.

L'articolo 8: l'abitazione principale. Queste disposizioni erano già presenti con la legge del 27.05.2008, numero 93. Comma 2: si ribadisce il concetto della dimora abituale intesa come residenza anagrafica.

All'articolo 16, domanda di agevolazione: inserendo il comma 4 all'articolo 8, abitazione principale, è implicito che l'articolo 16 venga abrogato.

Sindaco

L'intervento del consigliere Consoli in parte risponde già anche a ciò che ha evidenziato la consigliere Gottardo, dall'altra però fa una ripuntualizzazione in merito al contenuto del regolamento, ma se ci sono delle questioni non chiare credo che debba essere ripreso l'intervento, perché ho fatto fatica a tenere gli appunti di ciò che è stato letto, visto era molto sintetico.

Il problema è che ci troviamo a discuterne ora ed i lavori in Commissione sono il luogo dove eventuali approfondimenti, anche normativi, hanno maggior ragione di essere. Cercherò comunque di dare delle risposte, dopo eventualmente chi lo desidera, può anche riformulare le domande.

La questione dell'abitazione principale: l'articolo 8, non tratta più dell'abitazione principale intesa prima dell'abrogazione, dell'ICI per l'abitazione principale, ma puntualizza unicamente la possibilità di far rientrare l'abitazione principale per quei casi in cui c'è una cessione a titolo gratuito, da parte del proprietario ad un parente di primo grado, tranne che per le abitazioni classificate catastalmente come A1, A8 e A9, le ville, le abitazioni signorili ed i castelli, e quindi in questi casi, dove c'è la concessione in uso gratuito al parente di primo grado, c'è la possibilità che questa abitazione concessa possa essere classificata come abitazione principale.

Si stabilisce che visto che l'interpretazione della norma, come diceva la consigliere Gottardo, consente ai Comuni di poter definire le regole entro cui questa esenzione può trovare applicazione. C'è anche la possibilità di utilizzarla solo dove c'è la reale residenza della persona. Pertanto il comma 2 va a specificare che la dimora abituale viene attestata dall'acquisizione del certificato di residenza, non tanto del pagamento delle utenze, perché sappiamo benissimo che queste possono essere intestate ad una persona, la quale non è obbligata a risiederci, in realtà invece il certificato di residenza dimostra che in quella abitazione il soggetto fruitore ha deciso di porci la residenza.

Sempre nell'ambito della possibilità regolamentare in capo ai Comuni, è stato deciso, già in passato, perché ricordiamo che questa norma è stata inserita intorno al '98 o '99 fin dall'inizio delle prime approvazioni di un regolamento comunale sul tema dell'ICI, nel caso del genitore che dà in uso gratuito una sua seconda abitazione al figlio si è posta la regola che dice: la considero come abitazione principale solo se il figlio non ha altre abitazioni in proprietà, in un ambito territoriale di pertinenza relativamente vicino. Perché è evidente che se si possiede già un'abitazione di proprietà, ma si usufruisca di quella del padre, per utilizzarla come abitazione principale, la cosa è un po' incongrua, innaturale, qualora ci siano le condizioni di agibilità, di fruibilità dell'abitazione di proprietà del figlio. L'idea è stata quella di dire: se tu, figlio, hai un'abitazione agibile all'interno del territorio della Provincia di Padova, abbastanza vicina, non puoi usufruire dei benefici legati al fatto che il genitore ti ha dato in uso gratuito una sua abitazione.

I ragionamenti in Commissione hanno spinto nella direzione di dire: il territorio provinciale può essere relativamente contenuto, non è possibile ragionare a livello nazionale, ma potrebbe essere una giusta via di mezzo prendere in considerazione eventuali abitazioni presenti sul territorio regionale. Pertanto la proposta che viene fatta questa sera va in questa direzione, si utilizza la potestà regolamentare del Comune, la possibilità di specificare quando possa essere utilizzata questa esenzione, a seconda delle caratteristiche di proprietà di chi fruisce della disponibilità dell'abitazione messa da parte del proprietario, tornando all'esempio, del padre che mette a disposizione, ad uso gratuito al figlio.

Per quanto riguarda la questione dei terreni agricoli è una previsione di norma: ciò che era stato anche specificato in Commissione è che non diciamo altro, quello che attualmente è il contenuto della norma e la prassi che si è consolidata nel tempo per quanto riguarda il considerare terreno agricolo condotto dal coltivatore diretto per tutte le sue attività di coltivazione, e quando arriva il momento in cui questo terreno non è più utilizzato per le attività di coltivazione, ma inizia ad essere trasformato utilizzando il potenziale che la pianificazione comunale gli consente, cioè dell'edificazione. Questo è il momento, quando vengono eseguite opere di urbanizzazione o lavori di adattamento

del terreno necessari per la successiva edificazione, quindi qualsiasi trasformazione che non sia la semplice coltivazione. Attualmente questa è la prassi, che da un punto di vista giurisprudenziale emerge per definire il momento di passaggio da una condizione all'altra.

Consigliere Michela Gottardo

Ho capito, Sindaco, i suoi punti di partenza in questi ragionamenti, però, ribadisco, i punti di partenza dovuti anche all'esperienza, fino a qualche anno fa, sono rimasi bene impressi. Partendo dalle aree edificabili, come ho già detto prima, non è che il coltivatore si metta a fare delle opere di urbanizzazione, mi riferisco al proprietario che ha la qualifica di imprenditore agricolo, che si mette a fare opere di urbanizzazione e a quel punto deve pagare l'ICI come area edificabile. Perché quel coltivatore saprà sicuramente che c'è stato un atto, di un Consiglio Comunale, che ha cambiato la destinazione d'uso di quel terreno agricolo, e quindi dall'adozione di quella deliberazione quello non è più terreno agricolo. Nulla vieta che quel coltivatore, anche se ha un cambio di destinazione, lo voglia mantenere e coltivarlo con mais viti e quant'altro.

Secondo punto, un po' più difficile da comprendere, è quello della proprietà. Ritengo che nel nostro ordinamento il diritto di proprietà, diritto assoluto, non impedisca a nessuno di diventare proprietario di beni immobili, terreni od edifici, in qualsiasi posto, località del nostro territorio nazionale, e di possedere tutte le proprietà che desidera. Cos'ha voluto il legislatore, a suo tempo, prevedere con l'assimilazione? Garantire la stessa agevolazione sia a chi è proprietario dell'abitazione, nella quale ha la sua residenza, sia a coloro che concedono il bene di proprietà, l'appartamento o la casa, ad un familiare, che in linea retta può essere figlio o genitore.

Nel momento in cui ho verificato che ci sono queste due condizioni: la proprietà dell'immobile, la concessione in uso gratuito e la certificazione o l'attestazione della residenza anagrafica, a mio avviso, quel proprietario che gode dell'agevolazione non deve limitare il possesso, la proprietà di qualsiasi terreno, o edificio in tutto il resto dell'Italia, perché sugli altri edifici egli pagherà l'aliquota ordinaria, che non è sicuramente stata disapplicata, le altre case pagano l'aliquota che il Consiglio Comunale ha adottato, l'importante è che non ci sia sovrapposizione ed elusione.

Per cui nel caso del figlio che possieda immobili, edifici, proprietà, appartamenti, a centinaia, in tutto il resto del territorio, e la propria residenza nell'abitazione del papà, concessa in uso gratuito, su quella il papà deve avere l'assimilazione.

Sindaco

Rispetto alla prima questione, mi rifaccio al contenuto del regolamento che c'era prima della modifica: la questione che riguarda un coltivatore diretto, qualora il terreno sia trasformato come destinazione d'uso urbanistico ad area edificabile, residenziale o qualsiasi altro titolo, che continui a coltivarlo, già il nostro regolamento attuale prevede che l'ICI non la paghi.

La modifica che andiamo ad apportare è soltanto per precisare quando avviene il momento in cui un contribuente non soggetto all'imposta diventa soggetto, perché diventa utile al soggetto saperlo per evitare di incappare in sanzioni.

Ciò che la normativa ha evidenziato nel tempo è che qualsiasi trasformazione del terreno, quando non viene più coltivato, o viene coltivato in parte, per essere trasformato all'uso edificabile, stabilisce il momento in cui deve iniziare il pagamento dell'imposta sugli immobili.

Relativamente alla questione di cessione ad uso gratuito di un'abitazione a parenti legati da parentela di primo grado, torniamo sull'esempio padre-figlio perché c'è un altro elemento da considerare, oltre a quello che sottolineava la consigliere Gottardo: il figlio che usufruisce dell'abitazione data in uso gratuito dal padre, può essere proprietario di tutte le abitazioni che vuole, perché su quelle egli pagherà l'ICI come seconda casa. Non diventano l'abitazione principale, quindi egli non ha l'esenzione.

E' evidente che il Comune avrebbe la possibilità di non utilizzare la previsione di norma, cioè di non consentire nessuna agevolazione se il padre dà in uso gratuito l'abitazione al figlio. L'Amministrazione in passato l'ha fatto, ma è evidente che quell'abitazione del padre, che è una seconda abitazione, perché il padre deve abitare da qualche altra parte, sarebbe soggetta all'ICI come seconda casa, ed il fatto che il figlio vada ad abitarci può essere funzionale per una questione di vicinanza e di legame familiare, pertanto questo tipo di norma ha anche una valenza di tipo sociale. Di fatto toglie dall'applicazione del tributo un'abitazione, la seconda abitazione del padre, che viene data in uso gratuito. C'è comunque da trovare un equilibrio rispetto alle proprietà che il figlio possiede.

Il ragionamento fatto è stato quello di dire: se il figlio ha un'abitazione di proprietà la quale è agibile, nelle vicinanze, è chiaro che prioritariamente dovrebbe usare quella come propria abitazione e poi eventualmente quella concessa dal padre, che però sarebbe soggetta al pagamento dell'ICI come seconda casa. E' quindi abbastanza evidente che se togliamo il riferimento di qualsiasi controllo su altre proprietà, l'equilibrio si sposta a favore di una incentivazione di un uso di questo genere, forse un po' distorto perché rischiamo di avere molte concessioni in uso gratuite dove in realtà questo potrebbe non essere necessario.

Si è voluto trovare un equilibrio tra l'interesse sociale, di tenere questo legame familiare tra padre e figlio, rispetto ad una questione di correttezza sul pagamento del tributo delle proprietà. Se non poniamo nessun controllo territoriale, un'abitazione posseduta in qualsiasi altro luogo d'Italia impedisce, con la fruizione, questa agevolazione. Questo è un po' il limite.

Consigliere Luigi Tarquini

Prima hai fatto un passaggio, per quanto riguarda i lavori della Commissione, che sinceramente mi lascia un po' allibito. Cosa vorresti dire? Che i lavori in Consiglio Comunale non sono validi? Hai detto che la I Commissione ha lavorato al meglio, ma non è detto che abbia lavorato bene.

Ultimamente in questo Consiglio Comunale assistiamo a modificazioni di regolamenti senza il minimo rispetto delle norme legislative, o quantomeno si interpretano a proprio piacimento. Questo succede, Sindaco. Non è la prima volta. L'esempio palese ce l'abbiamo nel verbale della I Commissione, nel quale dice: "Si propone di modificare 'Provincia di Padova' con 'Regione Veneto'", se va a leggere la Legge 446 del 15 dicembre 1997, norma dettata dal legislatore, essa non prevede minimamente la dicitura "comunale", "provinciale", "regionale". Si deduce che un uomo può essere proprietario su tutto il territorio nazionale. Non ho capito perché vogliamo ampliare a livello di Provincia e Regione. Già prima la dicitura "Provincia" era sbagliata, perché la legge non lo prevede.

Sono un po' preoccupato perché se lei mi dice che quello che è stato fatto in Commissione è valido non è nemmeno il caso di parlarne. Il Consigliere, mio collega, Antonio Consoli, ha fatto delle osservazioni e delle precisazioni, se ne volete fare scorta e prenderne atto, e spero che rimandiate l'approvazione di questo regolamento, perché

sono state snocciolate non una, ma ben tre, quattro, cinque leggi dello Stato italiano, che vengono disattese, o quantomeno che in Commissione non sono state discusse.

Sindaco, non posso accettare che lei dica che i lavori in Commissione sono stati fatti, no, mi dispiace. Il Consiglio Comunale serve anche a chiarirci in merito a questi punti. Se i Commissari che fanno parte della I Commissione non lavorano bene, non è colpa né del Popolo della Libertà né del consigliere Tarquini. Io non faccio parte di quella Commissione, posso parteciparci come Capogruppo, e non sono potuto essere presente l'altra sera, ma di certo avrei sollevato queste problematiche. Nessuno ha sollevato la questione del rispetto delle norme vigenti. E' inutile che ci giriamo intorno, Sindaco. Si prenda le osservazioni che ho messo agli atti e ne faccia scorta per i prossimi regolamenti.

Credo che le osservazioni e le precisazioni fatte dal consigliere Consoli, l'abbiamo studiato insieme, siano pregnanti, importanti, siano cose serie, pertanto vanno quantomeno discusse. Deciderà la Maggioranza se approvarlo o meno, e chiedo, anche se con i tempi stiamo stretti, di rinviare questo discorso, ma non si può, perché dobbiamo approvare il regolamento a tutti i costi. Ma in Commissione non si è parlato di nulla, oppure di altre cose ma non di queste così importanti.

Sindaco

Credo che il consigliere Tarquini abbia qualche idea poco chiara.

Prima ho specificato, e ringrazio il consigliere Consoli per avermi fornito ora il materiale cartaceo, di aver fatto fatica a prendere appunti per poter rispondere, perché il materiale era molto sintetico, ma ora lo prendiamo, leggiamo e ne prendiamo atto.

Ciò che evidenziavo è che normalmente affrontare questioni che possono necessitare approfondimenti tecnici, perché evidentemente la conoscenza specifica delle norme è in capo ai responsabili degli uffici, non è facile in Consiglio, anche se non mi tiro indietro rispetto alle possibilità di questo momento, ma il luogo per affrontare questo tipo di attività è la Commissione. Se le Minoranze hanno il problema della presenza all'interno della varie Commissioni, questo non può essere un vincolo per la Maggioranza.

Se poi il Consigliere ha dubbi di legittimità sui contenuti del regolamento, non fa altro che sollevare la questione nei luoghi deputati. Dire che noi approviamo regolamenti difformi dalle norme penso sia un'offesa, oltre che per i Consiglieri, che pensano di lavorare in modo puntuale e corretto, anche per i funzionari, che operano in modo responsabile e corretto, e chiunque desidera che il proprio lavoro venga riconosciuto e rispettato. Se il consigliere Tarquini ha dei motivi, li faccia valere nelle sedi opportune.

Ritengo che il lavoro fatto dagli uffici ed in Commissione, visto che in Commissione è presente il consigliere Mingardo, che sulla questione dell'ICI è il massimo esperto in questo momento, sia stato fatto non per le informazioni del consigliere Mingardo ma perché le valutazioni emerse e le risposte date, e gli approfondimenti fatti dagli uffici in questi periodi siano state assolutamente puntuali.

Detto questo, vorrei cercare di leggere il materiale ora.

Consigliere Luigi Tarquini

Sindaco, non preoccuparti, non dico che hai confusione in testa. Dico che ultimamente vediamo passare dei regolamenti che disattendono alcune leggi per quanto riguarda alcuni principi: dove la legge non prevede alcune cose voi le prevedete, perché decidete in questo modo. Questo ho sottolineato, Sindaco. E questo dà adito ai nostri utenti di poter ricorrere nelle dovute sedi, e crea un disservizio, perché va ad erodere le casse comunali. Quando ci sono ricorsi in atto bisogna pagare.

Perciò dico: onde evitare di fare ulteriori errori, prendete atto dei suggerimenti e le osservazioni che abbiamo fatto in modo serio e coerente con quanto è previsto dalle normative vigenti, passate e quelle ultime che sono state approvate.

Quando sostieni che il consigliere Mingardo è il massimo esponente sull'ICI, faccio presente che non fa parte del mio Gruppo Consiliare. Siccome non faccio parte della I Commissione, in Consiglio Comunale ne approfitto per darvi dei lumi di saggezza.

Accettate i consigli che vi do ora, i tempi sono stretti, legghiamoli, cerchiamo di valutarli, indubbiamente i nostri tecnici faranno il loro dovere, e lo sanno fare molto bene, però non è la prima volta che accade che dobbiamo correre ai ripari per regolamenti approvati, fatti da tecnici luminari, che poi hanno evidenziato lacune enormi, per una storia o per un'altra.

Sindaco

Se arriva il materiale, lo leggiamo. Leggo intanto il materiale consegnato dal consigliere Consoli. “. “Articolo 4. All'ultimo paragrafo del comma 1 è aggiunto, rispetto alla versione precedente articolo 4 comma 1, ultimo paragrafo. Si ritiene superflua la modifica regolamentare, in quanto già il comma 2 del regolamento vigente prevede tale vincolo, e peraltro viene abrogato. In effetti se un terreno inserito nel Piano Regolatore Generale ha la destinazione urbanistica come area fabbricabile, ed è posseduto da un coltivatore diretto, regolarmente iscritto all'INPS, che versa i contributi e che tale terreno produce reddito, ai fini dell'ICI viene considerato come terreno agricolo; diversamente, se è incolto, quindi senza reddito, l'area rimane edificabile, indipendentemente se vengono eseguite o meno opere di urbanizzazione”.

Mi pare che questo è esattamente quello che dice il regolamento, come proposta di modifica, ed esso va nella direzione di informare il cittadino sullo stato legislativo e su questo punto troviamo piena concordanza con quello che il consigliere Consoli ha esplicitato.

“Articolo 6: dichiarazione. Comma 1. Parliamo della Finanziaria 2007. L'obbligo della dichiarazione ICI c'era già da quell'anno. La comunicazione non c'è più dal 2007”. Prendiamo atto. “Era importante informare la cittadinanza già allora, quando sussiste o non sussiste l'obbligo della dichiarazione”. Teniamo presente che è vero che il regolamento prevedeva ancora la comunicazione, o la dichiarazione, ma sappiamo che in questo caso c'era il rischio di confusione, ed è per questo motivo che aggiorniamo il regolamento, perché non ci sia rischio di confusione per il cittadino, ma è evidente che prevale comunque la norma del regolamento comunale.

“Questo adempimento solitamente si fa quando vengono comunicate alla cittadinanza le aliquote ICI deliberate dal Consiglio Comunale”. Ricordo ai Consiglieri che la comunicazione era stata introdotta come possibilità per i Comuni per facilitare i compiti di tipo burocratico, perché i cittadini fossero facilitati nell'assolvere i propri impegni nei confronti dell'Amministrazione Comunale, ma nella sostanza i contenuti equivalgono.

Di fatto anche le comunicazioni che sono state fatte, e la comunicazione ha tempi di effettuazione più ristretti, più immediati rispetto alla dichiarazione, rispetto alle finalità di controllo dell'Ente, hanno un effetto che è esattamente lo stesso. Diciamo che in qualche caso, anche se ci fossero stati degli errori, noi non saremmo andati ad evidenziare se qualcuno invece di fare la dichiarazione avesse fatto la comunicazione, perché l'effetto sarebbe stato il medesimo.

Continuo la lettura delle osservazioni del consigliere Consoli. “A nostro avviso non era necessario inserire nella norma regolamentare l'elenco di quando si deve presentare la dichiarazione, già la legge lo dice”. Possiamo essere d'accordo con il consigliere Consoli, abbiamo ripreso esattamente il contenuto della nota informativa approvata dal

Ministero sulla dichiarazione ICI, nella speranza di poter essere di informazione per il cittadino. Peraltro vale quello che dice il consigliere Consoli, che se la norma già lo dice, può essere superflua la parte del regolamento comunale, ma sicuramente non è né un errore e non è né una prevaricazione, nel senso che ripetiamo quello che dice la norma. D'altra parte tutto il regolamento ripete, nella sostanza, quello che dicono le norme, quindi tutto il regolamento di per sé potrebbe essere inutile.

L'ultimo punto del comma 1 della proposta di modifica: "La fissazione della residenza anagrafica comporta la presunzione dell'applicazione dell'esenzione per abitazione principale e per un soggetto passivo che ci dimora abitualmente, che può documentare la dimora abituale con le bollette di consumo dei servizi essenziali". Dissento da questa posizione perché sappiamo che in realtà le bollette non sono sufficienti per dichiarare qual è l'abitazione principale. C'è la possibilità per il Comune di darsi delle regole. Quando la norma lo consente il Comune ha la possibilità di regolamentarsi. C'è la cosiddetta autonomia, ed io capisco che in questi ultimi mesi, o anni, i Comuni non abbiano più nessun potere di normare la gestione del proprio territorio, però in alcuni casi questa è ancora una possibilità. Se il consigliere Tarquini non è d'accordo con questa possibilità, ripeto quello che ho detto prima, faccia valere la questione.

Per quanto riguarda il comma 2: "Già dal 2001, con la Legge 383, la cosiddetta Legge dei 100 giorni, gli eredi che hanno presentato la dichiarazione di successione, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ICI, questo perché gli uffici delle Entrate, che hanno ricevuto la dichiarazione di successione, devono trasmettere una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili". Ricordo che c'è un passaggio nel regolamento dove si dice la stessa cosa. Ricordavo bene e confermo quello che esplicita il consigliere Consoli: che non sono obbligati a presentare la dichiarazione, ma noi lo diciamo anche nel regolamento, perché gli uffici delle Entrate danno già la comunicazione al Comune. "Se inserite ora questa norma regolamentare vuol dire che prima di questa modifica sanzionavate l'erede, e quindi in netto contrasto con quanto prevede la legge". Dissento, perché il regolamento ha un carattere ricognitorio, nel senso che prendiamo atto della situazione normativa, e da un punto di vista di gerarchia delle norme, sappiamo bene che i regolamenti comunali sono gli ultimi nella graduatoria delle norme, quindi se una norma diceva una cosa diversa dal regolamento vigente oggi, o che era in vigore fino ad oggi, sicuramente non valeva il regolamento, ma la norma. Questa cosa ha sempre trovato efficacia nella misura in cui era indicata dalle norme. "Comma 3: che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, già il Decreto Legislativo 504 articolo 10 comma 4 lo prevede. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non vi siano modificazioni dei dati e di elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta". Mi pare che il comma 3 dica esattamente la stessa cosa, quindi ripeto esattamente ciò che ho detto prima.

"Articolo 7: la comunicazione". Abbiamo abrogato l'articolo, perché la norma non la prevede più.

"Articolo 8: abitazione principale. Queste disposizioni erano già previste nel decreto 93 del 2008". "Si ribadisce il concetto della dimora abituale intesa come residenza anagrafica". Ribadisco quello che ho detto prima.

"Articolo 16". E' evidente che l'abrogazione diventa implicita, visto l'indicazione riportata nell'articolo 8.

Mi pare che il consigliere Consoli abbia fatto un ottimo lavoro di valutazione, riportando indicazioni peraltro pertinenti, ma che trovano tutte già collocazione all'interno del regolamento.

Votazione: favorevole il Gruppo Vivere Rubano, contrario il Popolo della Libertà;
astenuiti Federazione delle Libertà e Noi Rubano.

La seduta termina alle ore 21.45